



**LICEO STATALE
"FRANCESCO DE SANCTIS"**
**Liceo Classico – Liceo Scientifico a potenziamento
Internazionale**



Via Ten. Ugo Stanzone, 3 – 84133 SALERNO - Tel. 089/752094 – C.F. 80021870656
www.liceoclassicodesanctis.it - sapc040008@istruzione.it – sapc040008@pec.istruzione.it

Spett.le

LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER

Lavori di: "PNRR M1C3-3 – Rimozione delle barriere fisiche e cognitive nella Biblioteca "Michelantonio Sena" per consentire in più ampio accesso e partecipazione alla cultura, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" CUP C51I23000000006 – CIG B5DFB0425C

IMPORTO: Importo complessivo dei lavori, al netto di IVA, **€ 241.001,64** di cui:

- A) **€ 193.187,93** per lavori a misura soggetti a ribasso,
- B) **€ 41.523,70** per oneri di manodopera non soggetti a ribasso,
- C) **€ 1.276,20** per oneri di sicurezza (compresi nei prezzi di applicazione) non soggetti a ribasso
- D) **€ 5.013,81** per oneri della sicurezza (c.d. esterni e non compresi nei prezzi di applicazione) anch'essi non soggetti a ribasso.

1. PREMESSE

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" applicabile a far data dal 1° luglio 2023;

Visto l'art. 50 c. 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 secondo cui:

"... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

... c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

Considerato che, a norma dell'art.1 dell'Allegato II.1 del D.Lgs. n. 36/2023, così come richiamato dall'art. 50 c. 2 del citato D.Lgs. n. 36/2023, "Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1" e che, ai sensi "Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di

importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice";

Richiamato in particolare l'art.2 "Indagini di Mercato" dell'allegato II.1 del D.Lgs 36/2023 "*Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (articolo 50, commi 2 e 3, del Codice)*";

visto l'Avviso di indagine di mercato prot. 7928 del 13.12.24 pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica, in esecuzione della Determina n. 7916 del 13.12.24, finalizzato a dare evidenza dell'avvio della procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto in oggetto;

Vista la Decisione a contrarre di avvio procedura negoziata senza bando prot. n. 1427 del 28/02/2025;

Dato Atto che, scaduto il termine di 15 (quindici) giorni previsto per la pubblicazione del suddetto Avviso sul sito istituzionale dell'ente, sono stati selezionati come da verbale esito istruttoria delle manifestazioni d'interesse prot. n. 45 dell'08.01.25, nel rispetto dei criteri di selezione previsti nel citato avviso, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in quanto in possesso dei necessari requisiti di partecipazione richiesti;

è invitata

a formulare la propria offerta, secondo i criteri, modalità e vincoli di seguito indicati, entro e non oltre il

termine ultimo delle ore 23:00 del giorno 23.03.25

Con la presente Lettera di Invito si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione e presentazione delle offerte. In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

L'affidamento avverrà mediante **procedura negoziata**, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**.

Sarà compito della commissione la valutazione della congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa quali un abbattimento notevole dei costi della manodopera anche con verifica e/o incidenza degli elementi certificati dal DURC di congruità.

Il DURC di congruità sarà comunque richiesto al termine dei lavori per attestare anche la congruità dei compensi corrisposti dal committente alle imprese appaltatrici o subappaltatrici

Si dà atto che l'affidamento in oggetto non riveste interesse transfrontaliero, secondo quanto previsto dall'art.48, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, sia per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria, sia in relazione alle sue caratteristiche, la sede e le modalità di svolgimento dei lavori, tali da non attrarre l'interesse di operatori esteri.

Ai sensi dell'art. 25, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, la presente procedura di scelta del contraente è interamente condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica.

La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica Acquisti in rete PA- Mepa -RDO evoluta, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il Dirigente Scolastico prof.ssa Cinzia Lucia Guida (tel. 089/752094) - e-mail cinzialucia.guida@gmail.com

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente lettera di Invito e nella documentazione inserita nella sezione “Guide e manuali” della Piattaforma MePA, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a)** disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b)** disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c)** avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d)** avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i.** il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii.** il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii.** il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento Eidas.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Lettera di Invito;
- *Allegato 1)* - DGUE “Documento di gara unico europeo”
- *Allegato 2/a)* - Dichiarazione Operatore Economico Singolo
- *Allegato 2/b)* - Dichiarazione RTI, Consorzi ordinari, Geie
- *Allegato 2/c)* - Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete
- *Allegato 2/d)* - Dichiarazioni Consorzi di cooperative, Consorzi tra Imprese artigiane, Consorzi Stabili
- *Allegato 3)* - Dichiarazione Impresa Ausiliaria
- *Allegato 4)* - Dichiarazioni Integrative
- *Allegato 5)* - Dichiarazione “titolare effettivo”
- *Allegato 6)* - “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679

Su piattaforma MEPA unitamente alla lettera di Invito, sono pubblicati tutti gli elaborati progettuali al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare le caratteristiche dei lavori da realizzare.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica attraverso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) sapc040008@pec.istruzione.it della stazione appaltante.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 88 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, in formato elettronico, almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma MePA nell’ambito della documentazione di gara.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 90 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) sapc040008@pec.istruzione.it della stazione appaltante. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere

tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO - IMPORTO DELL'APPALTO - CATEGORIE DEI LAVORI – CLAUSOLE SOCIALI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in considerazione del fatto che gli interventi di manutenzione straordinaria in esso previsti riguardano prestazioni contrattuali che per la loro peculiare natura, oltre che per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite da un unico operatore economico in grado di coordinare le lavorazioni in maniera ottimale, garantendo in tempi brevi la realizzabilità del presente appalto.

L'oggetto del presente appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del seguente intervento:

“PNRR M1C3-3 – Rimozione delle barriere fisiche e cognitive nella Biblioteca “Michelantonio Sena” per consentire in più ampio accesso e partecipazione alla cultura, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU”

Nello specifico le lavorazioni consistono nella rimozione di barriere fisiche mediante:

- Eliminazione di barriere architettoniche;
- Adeguamento di impianti sanitari e realizzazione servizi igienici per persone diversamente abili;
- Realizzazione di nuovi percorsi di accesso alla biblioteca;
- Adeguamento degli spazi di servizio alla biblioteca (archivi e nuovo spazio di lettura);
- Realizzazione di impianto fotovoltaico;
- Adeguamento degli spazi della biblioteca alle normative di sicurezza (sostituzione di infissi e parapetti).

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

- **Codice CPV: 45214200-2** “Lavori di costruzione di edifici scolastici”
- **CUP** (Codice Unico di Progetto) attribuito al presente intervento: **C51I230000000006**
- **CIG** (Codice Identificativo Gara) attribuito al presente intervento: **CIG B5DFB0425C**

IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto è di **Euro 241.001,64** (Euro duecentoquarantunomilazerouno/64), di cui **Euro 41.523,70** (Euro quarantunomilacinquecentoventitre/70) per oneri di manodopera, **Euro 1.276,20** (Euro milleduecentosettasei/20) per oneri per la sicurezza compresi nei prezzi di applicazione, **Euro 5.013,81** (Euro cinquemilatredici/81) per oneri di sicurezza aggiuntivi, **tutti oneri non soggetti a ribasso d'asta.**

Costo della manodopera: Ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023, l'incidenza del costo della manodopera, sull'importo posto a base d'asta del presente affidamento, risulta stimata nella misura di **€ 41.523,70 (circa 17,23%)** come da Elaborato "PE-ECM.4-Stima dell'incidenza della manodopera" del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto.

Tale costo della manodopera deve intendersi non soggetto a ribasso, pur essendo ricompreso nell'importo dei lavori posto a base di gara. Tuttavia, il medesimo art. 41 comma 14 prevede che: *"Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale"*.

Pertanto nel caso in cui l'operatore economico esponga un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, ne dovrà fornire adeguata giustificazione.

Ai fini della presentazione dell'offerta si intende e si invita l'operatore a scontare la voce in A), mentre le voci in B) e C) non sono soggette ad alcuno sconto e voce D) secondo l'aliquota di legge.

- A) Base d'asta soggetto a ribasso: 193.187,93
- B) Costo Manodopera scorporato con eventuale sconto indiretto: 41.523,70
- C) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 6.290,01
- D) Tutti i costi sopra indicato sono al netto dell'IVA

Come indicato nella RDO evoluta per questioni di sistema nel campo oneri sicurezza non ribassabili sono stati inseriti la somma degli oneri sicurezza pari a $6.290,01 + 41.523,70 = 47.813,71$.

Contratto collettivo applicabile:

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi 1 e 2 e dell'art. 57, comma 1 del Codice, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire, si precisa che i contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro nell'Edilizia in vigore per il settore e per la zona nella quale si devono eseguire le prestazioni applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto sono identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL):

- 1. F012– CCNL Edili Industria - cooperative;
- 2. F015 – CCNL Edili Artigianato;
- 3. F018 – CCNL Edilizia Piccole e Medie Imprese.

Gli operatori economici concorrenti possono indicare nella propria offerta (*compilando l'apposita sezione dell'Allegato 4 "Dichiarazioni integrative"*) il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quelli dell'Edilizia, indicati nella presente lettera di invito, applicabili in base alla tipologia propria dell'operatore economico; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 4 del Codice, prima di procedere all'aggiudicazione il RUP acquisirà:

- a. la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata, ad applicare, tenuto conto della tipologia propria dello stesso operatore economico, un contratto collettivo dell'Edilizia indicato nella presente lettera di invito

o in alternativa

- b. la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario dichiara l'equivalenza del diverso contratto collettivo da lui applicato

Viste le indicazioni fornite da ANAC nella Nota Illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, nell'ipotesi **sub b)**, l'aggiudicatario, al fine di dimostrare che il diverso contratto collettivo da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quelli indicati nella presente lettera d'invito, dovrà produrre, unitamente alla dichiarazione di equivalenza, una TABELLA DI RAFFRONTO che evidenzia:

- l'equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci:

- retribuzione tabellare annuale;
 - indennità di contingenza;
 - Elemento Distinto della Retribuzione – EDR - a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (*tredicesima e quattordicesima*), nonché ulteriori indennità previste;
- l'equivalenza delle tutele normative contenute nei contratti prendendo a riferimento i parametri relativi a:
- disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time;
 - disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l'avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250. Lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività;
 - disciplina compensativa delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali;
 - durata del periodo di prova;
 - durata del periodo di preavviso;
 - durata del periodo di comporta in caso di malattia e infortunio;
 - malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un'eventuale integrazione delle relative indennità;
 - maternità ed eventuale riconoscimento di un'integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa;
 - monte ore di permessi retribuiti;
 - bilateralità;
 - previdenza integrativa;
 - sanità integrativa.

Il RUP procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele economiche e normative, con riferimento alle quali verrà comunque ritenuta sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti marginali tenuto anche conto della corrispondenza tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell'appalto (*vedasi ordinanza TAR Brescia n. 89/2024*)

La dimostrazione della equivalenza del diverso contratto collettivo applicato è condizione per addivenire alla aggiudicazione dell'appalto e alla conseguente stipulazione del contratto.

In alternativa è comunque sempre ammessa la possibilità in capo all'aggiudicatario di impegnarsi formalmente ad applicare il contratto collettivo indicato nella presente Lettera di Invito, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata.

3.2 CATEGORIE DEI LAVORI

LAVORAZIONE	Categoria e Classifica	IMPORTO LAVORI	IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA INTERNI ED ESTERNI	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (al lordo della sicurezza)	% su importo totale lavori	PREV. O SCORP.
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1 - I	€ 200.859,04	€ 5.353,69	€ 205.126,50	85,11%	P
IMPIANTI TECNOLOGICI	OG11 - I	€ 35.128,79	€ 936,32	€ 35.875,14	14,89%	S
<i>Importo complessivo dell'appalto comprensivo degli oneri di sicurezza</i>		€	€ 6.290,01	€ 241.001,64	100,00%	

NOTA BENE:

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 – All. II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della

propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30 c.2 del citato All. II.12 del D.Lgs. n. 36/2023.

- Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, si precisa che l'operatore economico deve essere in possesso:
 - della qualificazione SOA nella **categoria prevalente OG1 - classifica I**;
 - della qualificazione SOA per le lavorazioni riferibili alla **categoria scorporabile OG11 - classifica I** o in alternativa dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all' art. 28 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di importo inferiore a 150.000 Euro. Nel dettaglio:
 - "importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
 - adeguata attrezzatura tecnica".

NB: Qualora il concorrente non sia in possesso di specifica e adeguata qualificazione SOA (e/o requisiti) per eseguire in proprio i lavori della categoria scorporabile OG11, diversa dalla prevalente e a qualificazione obbligatoria, deve necessariamente, pena l'esclusione dalla gara, **indicare il subappalto a condizione che possieda la qualificazione nella categoria prevalente OG1 class. II (c.d. subappalto necessario)**; in alternativa, può partecipare in RTI con impresa qualificata nella suddetta categoria.

Ai sensi dell'art. 119 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

3.3 CLAUSOLE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 57 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate, tra l'altro, a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

L'offerente dovrà garantire la presenza dei seguenti requisiti:

- a. aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, ove applicabili;
- b. in caso di aggiudicazione, garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 3.2, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
- c. al fine di garantire le pari opportunità generazionali e di genere, si impegna, a pena di esclusione, in caso

di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile
- una quota pari al 15 per cento di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

Pertanto l'aggiudicatario, qualora si verificano eventi modificativi rispetto agli impegni sopra elencati sub a), b), c), sarà tenuto ad informare tempestivamente la stazione appaltante.

Parimenti l'aggiudicatario, ove tenuto, dovrà consegnare alla Stazione appaltante una relazione del legale rappresentante che attesti l'assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici ai suddetti obblighi, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale.

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ PER RITARDI.
--

4.1 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'appalto consiste nell'esecuzione di interventi da realizzare nelle aree esterne di pertinenza della Biblioteca "M. Sena" e negli spazi interni al Liceo Statale "F. De Sanctis" utilizzati dalla Biblioteca.

Il sito di intervento è in Salerno alla Via Ten. U. Stanzone n. 3.

4.2 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il contratto di appalto verrà stipulato interamente **"a misura"**.

L'importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, secondo le condizioni previste dal C.S.A.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dagli artt. 2.18 e 2.19 del Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.).

Nello specifico sono dovute rate di acconto ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del Capitolo Terzo del C.S.A., al netto del ribasso d'asta sui lavori, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui all'art.2.18 del C.S.A., dell'importo delle rate di acconto precedenti e del recupero proporzionale dell'anticipazione, di cui all'art. 2.18 del C.S.A., raggiungano un importo non inferiore ad € **50.000,00 (Euro cinquantamila/00)**.

Ai sensi dell'art. 11, c.6, del D.Lgs. 36/2023, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (*zero virgola cinquanta per cento*), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

ANTICIPAZIONE: Ai sensi dell'art. 125 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, è prevista la corresponsione, in

favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo sul valore del contratto d'appalto, pari al 20 per cento, da erogare entro 15 (*quindici*) giorni dall'effettivo inizio della prestazione accertato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023, è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 2.18 del C.S.A.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

4.3 TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITA' PER RITARDI

Ai sensi dell'art. 2.7 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in **max 240 (duecentoquaranta) giorni** naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

In detto tempo è compreso quello necessario all'impianto e allo smontaggio dei cantieri.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione, sarà applicata una penale pari all' **1 (uno) per mille** dell'importo netto contrattuale.

I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe di cui all'art. 2.8 del C.S.A.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà, degli andamenti stagionali e delle relative condizioni climatiche; pertanto, per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

In considerazione dell'entità dei lavori oggetto dell'appalto e della necessità di garantire lo svolgimento delle attività didattiche, è facoltà dell'Amministrazione Committente procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 17 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e fermo restando quanto previsto dall'art.50, comma 6 del medesimo codice.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 possono partecipare alla presente gara, in forma singola o associata.

Ai sensi dell'art. 68, comma 19 del D.Lgs. n. 36/2023 l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

I consorzi di cui all'articolo 65 del D.Lgs. n. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (*nel prosieguo, aggregazione di retisti*);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma

individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine di **giorni 10**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, è escluso l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 14/2019 (*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*), dall'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e dall'articolo 124 del D.Lgs. n. 36/2023. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 14/2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, successivamente al deposito della domanda di cui all'art. 40 del citato Decreto (domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale), la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 372, c. 4 del D.Lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Pertanto, in tali ipotesi, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:

- copia conforme dell'autorizzazione del tribunale o, dopo il decreto di apertura, copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato
- copia conforme della relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (solo nel caso ricorra l'ipotesi di cui al citato art. 372, c. 4 del D.Lgs. n. 14/2019)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. n. 14/2019 (*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*) l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ECLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle **cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94** del D.Lgs. n. 36/2023 comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle **cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95** del D.Lgs. n. 36/2023 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui **all'art. 65, comma 2, lettere b) e c)** del D.Lgs. n. 36/2023 i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui **all'art. 65, comma 2, lett. d)** del D.Lgs. n. 36/2023 i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

L'esclusione di cui ai **commi 1 e 2 dell'art. 94** del D.Lgs. n. 36/2023 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a. dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c. di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e. dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

- f. dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g. del direttore tecnico o del socio unico;
- h. dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

NB) Con riferimento alla suddetta elencazione continua ad applicarsi il **Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017** cui si rinvia integralmente. Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Istitutori e Procuratori ad negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001*)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, c. 7 del Codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 94, comma 3.

Sono altresì esclusi gli operatori economici che si trovano in una delle situazioni elencate **dall'art. 94, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023**.

Ai sensi di quanto disposto **dall'art. 94, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023**, è inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate **nell'Allegato II.10 del D.Lgs. n. 36/2023**.

L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Sia con riferimento alle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, sia con riferimento alle cause di esclusione non automatica previste dall'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano le disposizioni di cui **all'art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023** in tema di disciplina dell'esclusione.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Grave illecito professionale

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023 (illecito professionale grave, tale da rendere dubbia l'integrità e affidabilità dell'operatore economico) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a. elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- b. idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c. adeguati mezzi di prova di cui al comma 6 del citato art. 98

L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

1. sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
2. condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che

abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;

3. condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

4. condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;

5. condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;

6. omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente all'invio della Lettera di Invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;

7. contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

8. contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma

3 dell'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023, di taluno dei seguenti reati consumati:

- 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
- 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
- 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 98, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023:

- la valutazione di gravità deve tener conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 del citato art. 98 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

- Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 del citato art. 98 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui allo stesso comma 3.

Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti, consorzi ordinari, consorzi tra imprese

artigiane, consorzi stabili

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 del citato art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

a. in sede di presentazione dell'offerta:

- ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;

- ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;

b. ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

Fermo restando l'articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 36/2023, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano anche ai consorzi ordinari.

Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento alla Provincia di Mantova.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

Ai sensi dell'art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel **Patto di Integrità**, di cui al Decreto Presidenziale n. 72 del 27.06.2007, allegato alla documentazione di gara (**Allegato n. 6**).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 96, comma 15 del D.Lgs. n. 36/2023 in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi e verranno verificati mediante il FVOE (fascicolo virtuale dell'operatore economico) come meglio precisato al successivo paragrafo 7.5).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art.70, comma 4, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di Invito.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA'

- a) Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.
- b)** Nel caso di società cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'**iscrizione nell' Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- c) Possesso di attestazione di Qualificazione SOA:** ai sensi di quanto previsto dall'art. 100, c.4 del D.Lgs. n.36/2023, i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria e classifica adeguata alla categoria e all'importo dei lavori da assumere. In particolare, ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico deve essere in possesso:

- della qualificazione SOA nella **categoria prevalente OG1 - classifica I[^]**;
- della qualificazione SOA nella **categoria scorporabile OG11 - classifica I[^]**.

Qualora il concorrente non sia in possesso di specifica e adeguata qualificazione SOA (e/o requisiti) per eseguire in proprio i lavori della categoria scorporabile OG11, diversa dalla prevalente e a qualificazione obbligatoria, deve necessariamente, pena l'esclusione dalla gara, **indicare il subappalto a condizione che possieda la qualificazione nella categoria prevalente OG1 class. II (c.d. subappalto necessario)**; in alternativa, può partecipare in RTI con impresa qualificata nella suddetta categoria.

NB:

Ai sensi dell'art. 16 c.5 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, l'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 17, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 c. 1 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'operatore economico deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'operatore economico si sottoponga a verifica dopo la scadenza del

triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

7.3 INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui ***all'art. 65, comma 2, lett. e)*** (*raggruppamenti temporanei*), ***lett. f)*** (*consorzi ordinari*) e ***lett.***

g) (*aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete*) del D.Lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Ai consorzi ordinari e alle aggregazioni di retisti si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

➤ **Requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al **paragrafo 7.1 - lett. a):**

deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

➤ **Requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al **paragrafo 7.1 - lett. b):**

deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.

➤ **Requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA** di cui al precedente **paragrafo 7.2) - lett. c):**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del citato articolo.

Nello specifico pertanto ciascun componente del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario dovrà essere in possesso delle attestazioni di qualificazione indicate, per la categoria e classifica corrispondenti alla quota di lavori che intenderà assumere.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Per la partecipazione di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si veda quanto riportato al paragrafo 5 della presente lettera di Invito.

NB:

Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 65, c.2, lett. e), f) nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, c.2, lett. g), devono indicare in sede di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Imprese Cooptate di cui all'art. 30 c.4 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023

Ai sensi di quanto previsto dall'art.30 c. 4 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (**imprese cooptate**) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dalla presente Lettera di Invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa nonché dell'offerta economica richieste dalla presente Lettera di Invito, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto, esse devono:

- compilare il **DGUE (Allegato n. 1)**, per le parti di competenza;
- essere indicate e sottoscrivere:
 - il Modulo **Allegato 2/a** in caso di partecipazione con un operatore economico singolo;
 - il Modulo **Allegato 2/b** in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo, Consorzio ordinario e GEIE;
 - il Modulo **Allegato 2/c** in caso di partecipazione in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
 - il Modulo **Allegato 2/d** in caso di partecipazione con Consorzio di cooperative, Consorzio di imprese artigiane, Consorzio Stabile;
 - compilare e sottoscrivere digitalmente il Modulo **Allegato 4 "Dichiarazioni Integrative"**
- sottoscrivere digitalmente l'offerta economica.

7.4 INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui **all'art. 65, comma 2 lett. b)** (*consorzi di cooperative di produzione e lavoro*) **lett. c)** (*consorzi tra imprese artigiane*) e **lett. d)** (*consorzi stabili*) del D.Lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- Il requisito relativo all'**iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel **registro delle commissioni provinciali per l'artigianato**, di cui al **paragrafo 7.1 - lett. a)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- Il requisito relativo all'**iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al **paragrafo 7.1 - lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.
- Il requisito del possesso dell'attestazione SOA di cui al **paragrafo 7.2 - lett. c)** deve essere posseduto:

- I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) (*consorzi di cooperative di produzione e lavoro*) e c) (*consorzi tra imprese artigiane*) del D.Lgs. n. 36/2023, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
- Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) (*consorzi stabili*) del D.Lgs. n. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

7.5 MODALITÀ' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale avviene, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 36/2023, attraverso l'utilizzo della **Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)** gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite tramite i relativi sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale.

Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal D.Lgs. n. 36/2023. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa.

Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui gli artt. 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, e la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici.

Al fine di consentire alla stazione appaltante di accedere al fascicolo dell'operatore economico per le necessarie verifiche, l'operatore economico, primo in graduatoria, nonché ogni operatore economico rispetto al quale la stazione appaltante disponga di effettuare verifiche, dovrà tempestivamente autorizzare la stazione appaltante ed accedere al proprio fascicolo a seguito dell'inoltro della relativa richiesta effettuato dalla stessa stazione appaltante sul portale di ANAC.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dalla presente Lettera di Invito ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di capacità tecnica professionale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse riferite ai requisiti di partecipazione oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione:

- **il contratto di avvalimento**, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.
- **copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria**, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.
- **dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria**, attraverso la compilazione del Modulo (*Allegato n. 3) "Dichiarazione Impresa Ausiliaria"*, con cui la stessa:
 - a) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
 - b) dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.
- **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 1)**, da presentarsi distintamente anche per l'impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente dalla stessa, compilato con riferimento alle seguenti parti del documento:
 - a. *Parte II "Informazioni sull'operatore economico"*:
 - *Sezione A "Informazioni sull'operatore economico"*
 - *Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"*;
 - b. *Parte III "Motivi di Esclusione"* - Tutte le sezioni;
 - c. *Parte IV "Criteri di selezione"*
 - *Sezione A "Idoneità"*:
Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - d. *Parte VI "Dichiarazioni finali"*
- **"Sezione riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023"** presente in calce al Modulo *Allegato n. 4) "Dichiarazioni Integrative"*;

L'*Allegato 1)*, l'*Allegato 3)* e la **"Sezione riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023"** presente in calce al Modulo *Allegato n. 4) "Dichiarazioni Integrative"* devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3), al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

La stazione appaltante trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 222, c.13 del citato decreto.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 104 del D.Lgs. n.36/2023:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (*art.104, comma 7*);
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione (*art.104, comma 8*);
- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'art. 29 del Codice e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori (*art.104, comma 9*);
- la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (*art.104, comma 9*).

9. SUBAPPALTO

- È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art.65, c.2, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art.65, c.2, lett. e), f), g) del D.Lgs. n. 36/2023) in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, c.2 del D.Lgs. n.36/2023:
 - il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo del contratto da affidare.
- Ai sensi dell'art. 119 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 *"I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.*
- Nello specifico, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 119, per ragioni legate ai tempi di esecuzione dei lavori e alle modalità di svolgimento degli stessi, deve essere svolta direttamente dall'appaltatore la prevalente esecuzione delle prestazioni relative alla categoria prevalente in quanto il medesimo appaltatore risulta:
 - in possesso della necessaria qualificazione e competenza per eseguire i lavori della medesima categoria; in grado di svolgere il controllo e il coordinamento delle attività in modo tale da consentire una conduzione unitaria ed uniforme del cantiere, nel rispetto di elevati livelli di sicurezza e a garanzia di una buona esecuzione degli interventi;
 - in grado di garantirne, in conformità al principio del risultato, il rispetto delle condizioni contrattuali anche con riferimento alla durata dei lavori che, stante l'esiguità della stessa, non potrà, in nessun modo, essere condizionata da tempistiche connesse all'ottenimento delle autorizzazioni e dallo svolgimento dei controlli e delle verifiche previste in materia di sicurezza del cantiere.

Al tempo stesso l'eventuale ricorso al subappalto per le componenti subappaltabili, da un lato, può garantire uno svolgimento dei lavori più funzionale dal punto di vista organizzativo e logistico, dall'altro, rappresenta una maggior garanzia circa il rispetto delle tempistiche e la pronta risoluzione di eventuali criticità nell'esecuzione delle lavorazioni, pertanto, fatto salvo quanto previsto periodo precedente del presente punto, tutte le lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OS10 sono interamente subappaltabili ad operatori economici in possesso di adeguata qualificazione.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, c. 4 del D.Lgs. n.36/2023, l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
 - non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n.36/2023;
 - all'atto dell'offerta l'operatore economico concorrente, compilando l'apposita Sezione del DGUE, indichi i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.
- L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.
- L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del

Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n.36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del citato Decreto. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti nei confronti dell'impresa subappaltatrice attraverso il FVOE.

- L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui alla presente Lettera di Invito, potrà avvenire, ai sensi dell'art.119 – c.16 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante, entro 30 (*trenta*) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
- Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, c.10 del D.Lgs. n.36/2023 l'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al D.Lgs. n.36/2023.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023 il subappaltatore non può a sua volta subappaltare ad altri operatori economici parte dei lavori (*cd. subappalto "a cascata"*).

Il divieto di ricorso al subappalto "a cascata" nei termini sopra indicati è giustificato dalle specifiche caratteristiche dell'affidamento in oggetto che presenta profili di pericolosità in quanto richiede lavorazioni da eseguirsi sulle strade che, come tali, impongono l'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

- Ai sensi dell'art. 119, c.11 del D.Lgs. 36/2023 si comunica che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo i tempi e le modalità indicate nell'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto. È pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (*venti*) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Diversamente, nel caso in cui la stazione appaltante non provveda al pagamento diretto nei confronti dei subappaltatori, è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

- Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e per gli obblighi retributivi e

contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

10. SUBAFFIDAMENTI

Per ciascun **subaffidamento, non considerato subappalto** ai sensi dell'art.119, c.2 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla stazione appaltante, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stessa corredato dalla seguente documentazione:

- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010.

11. DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

Ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012., come modificato dall'art. 4-bis del D.L. n.23/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40/2020, sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- c)** estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d)** confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e)** noli a freddo di macchinari;
- f)** fornitura di ferro lavorato;
- g)** noli a caldo;
- h)** autotrasporti per conto di terzi;
- i)** guardiania dei cantieri;
- i-bis)** servizi funerari e cimiteriali;
- i-ter)** ristorazione, gestione delle mense e catering;
- i-quater)** servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Pertanto, le attività sopra elencate, in sede di esecuzione dell'appalto, dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle "White list" tenute dalle competenti Prefetture.

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia nonché quanto indicato nella Circolare 23 marzo 2016 del Ministero dell'Interno.

12. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

12.1 - Garanzia provvisoria

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023, per la presente procedura **non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria** di cui all'art. 106 del citato D.Lgs. n.36/2023.

12.2 - Garanzia definitiva

Ai sensi degli artt. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o

fideiussione, pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La garanzia a scelta dell'operatore può essere prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 193/2022, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, in conformità all'articolo 106, comma 4 del Codice.

Ai sensi dell'art. 117 comma 3 del D.lgs. 36/2023 la garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori (come previsto dal Capitolato). La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui compensi da corrispondere all'esecutore.

Ai sensi dell'art. 117 comma 5 del D.lgs. 36/2023 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 117 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'articolo 117 comma 8, del D. Lgs. 36/2023 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione dei lavori e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori (come previsto dal Capitolato). Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Ai sensi dell'articolo 117 comma 13 del D. Lgs. 36/2023 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Riduzione dell'importo della garanzia definitiva

Non sono previste riduzioni per la garanzia definitiva.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 18,00 (*Euro diciotto/00*)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, (GURI 12 gennaio 2024, n. 19) pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

L'Autorità, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema [pagoPA](#), il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid).

L'operatore economico potrà procedere al versamento del contributo in favore dell'Autorità accedendo al nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG).

Il servizio, nello specifico, permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

- **"Pagamento on line"** mediante il nuovo [Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C.](#), scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- **"Pagamento mediante avviso"** utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati” del [Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C.](#), a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

A tal fine l'operatore economico per poter eseguire il pagamento dovrà:

- essere registrato come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione [Registrazione e Profilazione Utenti](#);
- richiedere il profilo di “contribuente” associato al soggetto rappresentato “operatore economico” dalla [pagina di creazione profili](#);
- [accedere al servizio](#).

Per un **periodo transitorio** l'operatore economico potrà comunque accedere alle vecchie funzionalità del Servizio Riscossione Contributi, qualora riscontrasse delle problematiche nell'utilizzo del nuovo servizio. Le istruzioni del Servizio Riscossione Contributi sono disponibili nel [“manuale utente operatore economico”](#) pubblicato sul sito dell'ANAC.

L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del pagamento effettuato.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla presente gara nonché l'offerta economica devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso MEPA

entro e non oltre le ore 23.00 del 23.03.25

pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non saranno ritenute valide e accettate offerte cartacee o offerte ricevute senza l'utilizzo della piattaforma MEPA.

La presentazione dell'offerta dovrà avvenire con la trasmissione di tre distinti allegati, così individuati:

- Plico telematico – Documentazione amministrativa;
- Plico telematico – Offerta tecnica.
- Plico telematico – Offerta economica.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compresa l'offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta per ulteriori 90 giorni.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), fermo restando quanto previsto all'articolo 101 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), sono considerate inammissibili le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nella presente lettera di invito;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito nella presente lettera di invito.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a 5 (*cinque*) giorni e non superiore a 10 (*dieci*) giorni per:

- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica; la mancata presentazione dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità di dette dichiarazioni, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile, sempreché sia certa l'identità del concorrente;

Affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, la stazione appaltante indica il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove devono essere trasmesse le dichiarazioni richieste.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a 5 (*cinque*) giorni e superiore a 10 (*dieci*) giorni. In ogni caso i chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta economica.

Al di fuori delle ipotesi di cui al citato art. 101, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 è comunque sempre facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario e anche in via informale, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, fino al giorno fissato per la sua apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della documentazione di gara, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la sua presentazione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica contiene il DGUE, le dichiarazioni dei partecipanti alla gara nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

16.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Per partecipare alla presente procedura di gara, gli operatori economici sono tenuti a presentare il "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO" (DGUE), di cui *all'Allegato 1*, in conformità al Comunicato prot. 6212 del 30 giugno 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale sono state fornite indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nonché in

conformità al Comunicato del 31 luglio 2021 con il quale l'Agid ha provveduto all'aggiornamento della "Tassonomia di riferimento dei criteri" che correda le Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano "eDGUE-IT" nonché i relativi allegati.

L'allegato 1 messo a disposizione dalla stazione appaltante corrisponde al DGUE Request in formato xml, generato mediante il servizio di CONSIP

INDICAZIONI IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DEL DGUE

"Gli Operatori Economici potranno:

generare la **DGUE Response** in formato xml a partire dalla **Request** messa a disposizione dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara. A tal fine è possibile utilizzare il **medesimo servizio messo a disposizione da CONSIP** nel portale <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#!/start>

Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menu di sinistra "Servizi", Sezione eDGUE. Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:

- Chi è a compilare il DGUE? >> Sono un operatore economico
- Che operazione si vuole eseguire? >> Importare un DGUE

concluso l'iter di predisposizione del DGUE caricare, in formato .pdf firmato digitalmente, il file DGUE Response in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del citato art. 94 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al periodo precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio della presente Lettera di Invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente Lettera di Invito
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente Lettera di Invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della

presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dall'impresa ausiliata e dalla/e impresa/e ausiliarie.

16.2 DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.2.1 Dichiarazioni

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando preferibilmente i seguenti modelli:

- ***Allegato 2/a) – Dichiarazioni Operatore Singolo (Imprenditori individuali - società)*** in cui si dichiara:
 - di voler partecipare alla gara in oggetto
 - il possesso della qualificazione SOA richiesta per l'esecuzione dei lavori
 - i lavori che si intendono affidare in subappalto
- ***Allegato 2/b) – “Dichiarazioni RTI, Consorzi ordinari, Geie”*** in cui si dichiara:
 - di voler partecipare alla gara in oggetto
 - la composizione del RTI, Consorzio ordinario/Geie, le qualificazioni SOA possedute e la quota di lavori (*espressa in € e in percentuale di incidenza*) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti
 - i lavori che si intendono affidare in subappalto

(solo in caso di RTI, Consorzio ordinario, Geie non ancora costituito)

 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione a conferire il mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate
- ***Allegato 2/c) – “Dichiarazioni imprese aderenti al contratto di rete”*** in cui si dichiara:
 - la composizione e la tipologia della rete
 - per quali imprese la rete concorre
 - le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (*espressa in € e in percentuale di incidenza*) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete
 - i lavori che si intendono affidare in subappalto

NB) per le ulteriori dichiarazioni che differiscono in base alla tipologia della rete si veda il successivo paragrafo 16.2.3)

- **Allegato 2/d) – “Dichiarazioni Consorzi di cooperative, Consorzi tra Imprese artigiane, Consorzi Stabili”** in cui si dichiara:
 - di voler partecipare alla gara in oggetto
 - le imprese consorziate esecutrici
 - il possesso della qualificazione SOA richiesta per l'esecuzione dei lavori
 - i lavori che si intendono affidare in subappalto

Modalità di Sottoscrizione:

Le dichiarazioni di cui ai modelli sopra indicati vanno sottoscritte come di seguito indicato: Allegato 2/a:

- dal concorrente che partecipa in forma singola (imprenditore o società) Allegato 2/b:

- In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), h) del D.Lgs. n. 36/2023, qualora sia stato già conferito il mandato, le dichiarazioni contenute nel presente Modulo dovranno essere espresse e sottoscritte digitalmente dall'impresa mandataria/capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi o il Geie.

Allegato 2/c:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5: dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5: dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Allegato 2/d:

- nel caso di consorzio di cooperative, consorzio tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023: dal consorzio medesimo.

Le dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura.

Nel caso di partecipazione con una o più imprese cooptate di cui all'art.30 c.4 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente anche dalla/e impresa/e cooptata/e. nell'apposita sezione prevista nei moduli.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Inoltre, ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni integrative compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 4) “Dichiarazioni integrative”** con le quali:

1. DICHIARA i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 e 4 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo una delle seguenti modalità:
 - compilando l'apposita Sezione dedicata in calce all'**Allegato n. 4) “Dichiarazioni integrative”**

- allegando apposito Elenco aggiuntivo, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e recante tutte le indicazioni richieste
- indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

2. DICHIARA di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse *(individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta)*

Oppure

DICHIARA di partecipare alla medesima gara contemporaneamente in più di una forma; in tal caso **deve allegare idonea documentazione** che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

3. DICHIARA che il Contratto Collettivo Nazionale applicato ai propri dipendenti risulta essere... ..Codice alfanumerico, ossia quello indicato dalla stazione appaltante

Oppure

DICHIARA di applicare ai propri dipendenti il seguente diverso Contratto Collettivo NazionaleCodice alfanumerico, e SI IMPEGNA, qualora aggiudicatario, ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale Codice alfanumerico indicato dalla stazione appaltante

Oppure

DICHIARA che il Contratto Collettivo Nazionale applicato ai propri dipendenti risulta essere Codice alfanumerico, e che il medesimo, essendo equivalente al Contratto Collettivo Nazionale Codice alfanumerico indicato dalla stazione appaltante, assicura le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori, esprimendo la disponibilità ad ogni verifica in tal senso, secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 3.2 della presente lettera di invito;

4. DICHIARA remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori oggetto dell'appalto;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. ACCETTA, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. DICHIARA di conoscere e di accettare le clausole sociali indicate al paragrafo 3.4 e le disposizioni particolari per l'esecuzione dei lavori indicate al paragrafo 4.2 della Lettera di invito e, in particolare, la disposizione secondo cui, qualora l'operatore risultasse aggiudicatario si impegna, all'atto di aggiudicazione dei lavori stessi, a comunicare la denominazione degli eventuali operatori economici individuati per il ricorso al subappalto, onde consentire una tempestiva istruttoria da parte della

stazione appaltante in merito alla verifica dei requisiti richiesti in capo agli stessi;

7. INDICA i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC
8. AUTORIZZA caso di aggiudicazione, la stazione appaltante a rendere disponibile tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 36 c.1 del D.Lgs. n. 36/2023;
9. ATTESTA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti riconosciuti dal citato Regolamento Europeo e dall'art. 7 del decreto legislativo n.196/2003, come meglio precisato nella "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679" – (***Allegato 8***) della presente Lettera di Invito;
10. DICHIARA di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione anche di fatto tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale
oppure
DICHIARA di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano nei propri confronti in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o comunque in una relazione di fatto significativa (collegamento) ma di avere formulato l'offerta autonomamente.

Per gli operatori economici che hanno presentato la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. [40 del D.Lgs. n. 14/2019 \(Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza\)](#)

11. INDICA, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti:

- data di presentazione della domanda di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 14/2019 _____;
- autorizzazione (n/Prot. _____) a partecipare alla procedura rilasciata dal Tribunale di _____ in data _____;

ALLEGA la documentazione riportata al paragrafo 5) *"Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa"* del Disciplinare di gara

Per gli operatori economici per i quali sia stato già adottato il decreto di apertura ai sensi dell'art. [47 del D.Lgs. n. 14/2019 \(Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza\)](#)

12. INDICA, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti:

- decreto di apertura emesso dal Tribunale di _____ in data _____;
- autorizzazione (n/Prot. _____) a partecipare alla procedura rilasciata dal Giudice Delegato in data _____, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;

ALLEGA la documentazione riportata al paragrafo 5) *"Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa"* del Disciplinare di gara

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. n. 14/2019

13. DICHIARA di partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale.

NB) Si invitano i concorrenti a rendere le suddette dichiarazioni integrative, compilando l'apposito Modulo ***Allegato n. 4) "Dichiarazioni integrative"*** al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell'autocertificazione.

Modalità di Sottoscrizione:

Le dichiarazioni integrative vanno compilate e sottoscritte da ciascun concorrente

- In caso di consorzio di cooperative, di consorzio tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023: dal consorzio medesimo
- In caso di RTI, Consorzio ordinario, GEIE le dichiarazioni Integrative devono essere rese anche da ciascuna mandante
- Per le aggregazioni di rete si rimanda a quanto previsto al precedente paragrafo 16.2.1)

16.2.2 Documentazione a corredo

Il concorrente **allega**:

- copia scansionata della ricevuta di pagamento del **CONTRIBUTO** a favore dell'ANAC;
- Copia scansionata dell'**ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE** rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità.
La produzione di copia della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.
- **DICHIARAZIONE "TITOLARE EFFETTIVO"** (*Allegato 5*)

16.2.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

Oltre alle Dichiarazioni da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' *Allegato 2/b*) "**Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie**", deve essere prodotta:

- Copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

Oltre alle Dichiarazioni da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' *Allegato 2/b*) "**Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie**", deve essere prodotta:

- Copia scansionata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

Oltre alle dichiarazioni da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' *Allegato 2/c)*

“Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete” – Sezione A:

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

Oltre alle dichiarazioni da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' *Allegato 2/c)*

“Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete” – Sezione A:

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

Oltre alle dichiarazioni da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' *Allegato n. 2/c)*

“Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete” – Sezione B:

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario nonché l'indicazione delle qualificazioni possedute e della quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, contenente:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI rilasciata dalla stazione appaltante a seguito di avvenuto sopralluogo. Il concorrente deve effettuare un sopralluogo sul luogo dove debbono svolgersi i lavori. Il sopralluogo potrà essere effettuato solo dai seguenti soggetti, muniti di apposito documento di riconoscimento e dalla documentazione comprovante il ruolo ricoperto: titolare, direttore tecnico, amministratore delegato, dipendente della ditta accompagnato da attestazione rilasciata dal titolare in merito alla qualifica ricoperta, procuratore autorizzato con procura notarile o autenticata da pubblico ufficiale. Ogni persona potrà eseguire un sopralluogo in rappresentanza o delega di un solo concorrente. Nel caso di ATI, il sopralluogo dovrà essere svolto da un soggetto in rappresentanza della Ditta mandataria; in caso di Consorzio da un rappresentante dello stesso; in caso di rete di imprese da uno dei rappresentanti delle ditte aderenti alla rete. Dell'avvenuto sopralluogo, da effettuarsi obbligatoriamente non oltre tre giorni antecedenti la data di presentazione dell'offerta, verrà rilasciata ai concorrenti apposita attestazione da parte della stazione appaltante, da inserire nella Busta A. Il rilascio degli attestati di sopralluogo potrà essere effettuato il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, previo appuntamento telefonico con il RUP, prof.ssa Cinzia Lucia Guida (tel. n.089752094, mail cinzialucia.guida@gmail.com). **Il sopralluogo potrà essere effettuato sino a 5 giorni prima della scadenza della gara.**

RELAZIONE con la quale l'imprenditore illustra le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all'art. 102, co. 1 del D.Lgs. n. 36/23 (e s.m.i.) e precisamente:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese:

- o sotto forma di allegati
- o, preferibilmente, tramite la compilazione dei modelli di cui all' **Allegato 2.a) "Dichiarazioni Operatore Singolo"**, all' **Allegato 2.b) "Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie"**, all' **Allegato 2.c) "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete"**, all' **Allegato 2.d) "Dichiarazioni Consorzi di cooperative, Consorzi tra Imprese artigiane, Consorzi Stabili"**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 16.2.1).

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA

La busta "B" dovrà contenere al suo interno due relazioni descrittive che evidenzino le proposte progettuali offerte dal concorrente in variante o migliorative del progetto posto a base di gara nonché eventuali elaborati ritenuti dal concorrente opportuni o necessari per illustrare le suddette proposte progettuali.

In particolare dovranno essere presentate:

- **RELAZIONE A** - Relazione tecnica esplicativa delle migliori offerte in merito al Criterio di

attribuzione del punteggio A **“Fasi di lavoro, modalità operative”**.

La relazione dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustri le migliorie proposte, con riferimento al criterio A e relativi subcriteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.

La relazione, da redigere in lingua italiana, dovrà avere un totale di cartelle non superiore alle n. 5 (esclusa mascherina ed eventuale sommario), in formato A4 Arial di dimensioni 12 con interlinea singola e potrà essere corredata da un numero di massimo 6 (SEI) fogli in formato A3 di elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative e di eventuali schede tecniche;

- **RELAZIONE B - Relazione tecnica esplicativa delle migliorie offerte in merito al Criterio di attribuzione del punteggio B “Miglioramento del contesto e tipologie di lavorazioni e materiali”**

La relazione dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustri le migliorie proposte, con riferimento al criterio B e relativi subcriteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.

Si sottolinea che la biblioteca è parte integrante di una scuola; le proposte migliorative dei partecipanti dovranno tener conto di questo aspetto peculiare, soprattutto in riferimento alla realizzazione di opere ed alla fornitura di materiali adatti ad un ambiente scolastico.

La relazione, da redigere in lingua italiana, dovrà avere un totale di cartelle non superiore alle n. 12 (esclusa mascherina ed eventuale sommario), in formato A4 Arial di dimensioni 12 con interlinea singola e potrà essere corredata da un numero di massimo 12 (DODICI) fogli in formato A3 di elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative e di eventuali schede tecniche ;

- **RELAZIONE C - Relazione tecnica esplicativa delle migliorie offerte in merito al Criterio di attribuzione del punteggio C “Parità di genere e sostegno ai giovani”.**

La relazione dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustri le migliorie proposte, con riferimento al criterio C e relativi subcriteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.

La relazione, da redigere in lingua italiana, dovrà avere un totale di cartelle non superiore alle n. 4 (esclusa mascherina ed eventuale sommario), in formato A4 Arial di dimensioni 12 con interlinea singola, che illustrino le proposte migliorative e di eventuali schede tecniche ;

ATTENZIONE. L'offerta tecnica non deve recare, pena l'esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.

FORMALITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE:

Per cartelle delle relazioni descrittive si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di “cartella”, “facciata” e “pagina” sono sinonimi), eventualmente contenenti schemi o diagrammi; non sono computati gli indici e i sommari e le copertine.

I documenti dovranno essere inviati in formato .pdf (PDF/A), ed essere sottoscritti con firma digitale.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE

Computo Metrico non estimativo delle migliorie offerte

Il concorrente dovrà produrre Computo Metrico Non Estimativo delle migliorie offerte indicando le quantità che intende realizzare per ogni lavorazione migliorativa proposta in sede di offerta.

Non dovranno, in questa sede, essere indicati i prezzi delle lavorazioni in quanto la S.A. ha interesse a conoscere l'entità delle opere migliorative proposte non in termini di costo ma, esclusivamente, in termini di quantità, qualità e caratteristiche.

Quadro di raffronto comparativo

Il concorrente dovrà produrre un quadro di raffronto comparativo in grado di dimostrare alla S.A. in che termini e con quale entità le migliori proposte rappresentano un vantaggio effettivo per l'Amministrazione.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

Il computo metrico non estimativo, le nuove voci di capitolato, la relazione con gli elaborati grafici e quanto altro, in caso di aggiudicazione saranno allegati al contratto di appalto che ne formeranno parte integrante e sostanziale.

Il valore dell'offerta migliorativa sarà proporzionalmente detratto nei vari SAL e le opere migliorative proposte non potranno, in ogni caso, stravolgere finalità e contenuti del progetto posto a base di gara.

I concorrenti, altresì, sono tenuti a dimostrare che le opere migliorative proposte siano tali da garantire l'efficienza del progetto e devono essere ad esso funzionalmente connesse.

Tutte le proposte migliorative dovranno, in ogni caso, essere compiutamente rappresentate e descritte, nonché integrate nel progetto a base d'asta in modo da rispettare le indicazioni e prescrizioni riportate negli elaborati dello stesso, con particolare riguardo a quanto specificato negli elaborati del "Piano di sicurezza" e nel "Capitolato Speciale d'Appalto".

Tutte le eventuali proposte migliorative dovranno, in ogni caso, presentare elementi di convenienza per il Committente; non saranno considerate valide le proposte non adeguatamente motivate e documentate, nonché quelle formulate in difformità a quanto sopra indicato. In tutti i casi così definiti, il punteggio dalla Commissione attribuito in relazione ai criteri di valutazione sarà pari a 0 (zero).

In ogni caso l'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di sostituire opere della proposta progettuale con opere previste nel progetto a base di gara.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà indicare la propria offerta economica corredata ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, dalla indicazione degli oneri aziendali della sicurezza e del costo della manodopera.

L'offerta economica deve essere formulata *mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara* soggetto compilando anche il Modello allegato, mediante indicazione del ribasso unico percentuale (da indicare in cifre e in lettere con due numeri decimali) sull'importo a base di gara, soggetto a sconto, pari ad Euro 193.187,93 (Euro centonovantatrecentottantasette/93) IVA esclusa ed al netto degli oneri di sicurezza e degli oneri della manodopera.

In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà l'indicazione in lettere e non sarà ammessa alcuna rettifica ai valori offerti non essendo considerato errore materiale (cfr. art. 101, co. 4, D.Lgs. n. 36/2023).

Ai sensi dell'art. 108, co. 9, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) nell'offerta, a pena di esclusione, la ditta dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

A pena di esclusione, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della Ditta concorrente; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso; nel caso di Rete d'impresa.

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica

In tal caso il modello 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'organo comune e di ciascun

operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

In tal caso il modello 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice (D. Lgs 36/2023).

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle tabelle sottostanti con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella del criterio A di valutazione dell'offerta tecnica.

<i>A</i>	Fasi di lavoro, modalità operative		<i>Max punti 20</i>
	<i>A1</i>	Soluzioni migliorative delle modalità di realizzazione delle opere e lavorazioni di progetto, con particolare riferimento alle fasi di lavoro, alla tempistica, alla valutazione di eventuali interferenze con le attività didattiche ed alle metodiche risolutive proposte.	<i>Max punti 10</i>
	<i>A2</i>	Soluzioni migliorative della qualità costruttiva delle opere e lavorazioni di progetto con particolare riferimento alla durabilità dei materiali ed agli intervalli di manutenzione.	<i>Max punti 10</i>

Tabella del criterio B di valutazione dell'offerta tecnica

<i>B</i>	Miglioramento del contesto e tipologie di lavorazioni e materiali		<i>Max punti 65</i>
<i>B1</i>	Soluzioni integrative, inerenti una maggiore funzionalità dell'area denominata "sala lettura" in adiacenza all'archivio, mediante eventuali proposte migliorative su arredi e forniture, anche con riferimento ai criteri CAM.		<i>Max punti 15</i>
<i>B2</i>	Soluzioni integrative e migliorative relativamente all'organizzazione dei percorsi esterni (rampe di accesso, area parcheggio) di cui si indicano a puro titolo semplificativo alcuni elementi (aiuole, illuminazione, pavimentazione, segnaletica), anche con riferimento ai criteri CAM.		<i>Max punti 15</i>
<i>B3</i>	Soluzioni integrative e migliorative delle condizioni di sicurezza della biblioteca e dell'archivio, con particolare riguardo agli aspetti di miglioramento delle caratteristiche degli infissi (interni ed esterni) ed alla prevenzione incendi, anche con riferimento ai criteri CAM.		<i>Max punti 15</i>
<i>B4</i>	Soluzioni integrative e migliorative atte a garantire una maggiore funzionalità e durata dei nuovi servizi igienici, con abbattimento dei costi di manutenzione, anche con riferimento ai criteri CAM		<i>Max punti 15</i>
<i>B5</i>	Soluzioni migliorative dei materiali con particolare riferimento alla qualità estetica, alla funzionalità ed alla durabilità, posto che il progetto è destinato alla fruizione di giovani che devono essere educati al bello ed all'utile.		<i>Max punti 5</i>

Tabella del criterio C di valutazione dell'offerta tecnica

<i>C</i>	Parità di genere e sostegno ai giovani		<i>Max punti 5</i>
<i>C1</i>	Iniziative aziendali tese al soddisfacimento dei parametri di cui alla parità di genere come definiti dal PNRR		<i>Max punti 2</i>
<i>C2</i>	Iniziative aziendali tese al sostegno ai giovani di cui alla parità di genere come definiti dal PNRR		<i>Max punti 3</i>

1. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

- ottimo = da 0,81 a 1;
- distinto = da 0,61 a 0,80;
- buono = da 0,41 a 0,60;
- discreto = da 0,21 a 0,40
- sufficiente = da 0,01 a 0,20;
- insufficiente = 0.

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame.

2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

È attribuito all'**offerta economica** un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare**

$C_i = Ra/R_{max}$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

3. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo

$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$

compensatore. Il punteggio è pertanto dato dalla seguente formula:

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....
 Cni = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

Pa = peso criterio di valutazione a ;

Pb = peso criterio di valutazione b ;

.....

Pn = peso criterio di valutazione n .

N.B. – Le offerte migliorative proposte non saranno prese in considerazione, qualora dovessero comportare l'acquisizione di nuovi pareri in ordine ambientale, paesaggistico e idrogeologico.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tenuto conto che la presente procedura risulta interamente telematica, per cui la segretezza e la immodificabilità della documentazione presentata è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, non sono previste sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura.

La procedura di aggiudicazione, pertanto, si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MEPA.

La prima seduta avrà luogo il giorno 18.03.25, alle ore 9:30 presso la sede del Liceo Statale "F. De Sanctis" Via Ten. U. Stanzone 3, 84133 Salerno.

- Il Seggio di gara presieduto dal Dirigente Scolastico prof.ssa Cinzia Lucia Guida, assistita da due testimoni, procederà nella prima seduta:
- ad accertare la regolare composizione del Seggio; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti del Seggio e le imprese partecipanti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al Verbale delle operazioni.

Successivamente il Seggio di gara procederà:

- a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione di gara (*questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d'offerta*);
- a verificare la conformità della Documentazione amministrativa, presentata in modalità telematica, a quanto richiesto nella presente Lettera di Invito;
- ad attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15.

In tale fase le buste "B - Offerta tecnica" e "C - Offerta economica" restano chiuse nel portale di gara.

Verificata la documentazione, il Presidente di gara dichiara ammessi alle successive fasi della procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti di ammissione nelle forme prescritte dalla presente lettera.

Ciò fatto si procederà sempre in seduta pubblica e per le sole ditte ammesse all'apertura digitale della Busta "B - Offerta Tecnica" al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti nella presente lettera di invito. Per le ditte ammesse anche per la parte tecnica la commissione procederà, in una o più sedute riservate, ad esaminare le offerte tecniche presentate e ad attribuire i relativi punteggi con applicazione degli elementi di valutazione riportati nella presente lettera di invito.

Ciò fatto la Commissione, previa comunicazione alle ditte della data della seduta, in seduta pubblica procederà alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica ed all'apertura digitale della Busta "C - Offerta economica".

Quindi la commissione procederà ad attribuire i punteggi per la parte economica, sommerà tali punteggi a quelli ottenuti da ciascuna impresa nella parte tecnica e stilerà la graduatoria finale dei concorrenti.

Procederà infine a verificare la presenza di offerte anomale applicando quanto previsto nella presente lettera di invito e nel caso ad attivare il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta. Al termine comunicherà il relativo esito alle ditte partecipanti alla procedura.

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara, il Presidente del Seggio di gara dispone l'**esclusione** dalla gara, procedendo, ai sensi dell'art. 90 c. 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 lett. a), b), c), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 36/2023.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso in cui non trovi applicazione l'esclusione automatica, il RUP, ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa; in tal caso si sospenderà la seduta di gara.

Il RUP richiederà le spiegazioni sul prezzo offerto, procedendo ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Qualora le offerte sospette di anomalia siano più di una è facoltà del RUP disporre che si proceda contemporaneamente alla verifica di congruità di più o di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine perentorio di **15 (quindici) giorni** dalla data di ricevimento della richiesta.

Ai sensi dell'art. 110 c.3 del D.Lgs. n. 36/2023 e in ragione delle caratteristiche del presente appalto, verranno in particolar modo considerate le spiegazioni relative: all'economia del metodo di realizzazione dei lavori, alle soluzioni tecniche prescelte, alle condizioni favorevoli di cui l'offerente dispone per l'esecuzione dei lavori.

Le spiegazioni richieste agli operatori economici dovranno riguardare in particolar modo le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto in sede di gara.

Le spiegazioni potranno essere costituite da un'offerta scritta o da un contratto scritto di una Ditta fornitrice o da una descrizione dettagliata degli elementi che consentono all'impresa di formulare quell'offerta. Ogni offerta di fornitori, per essere accettata, dovrà riportare nell'oggetto il riferimento al presente appalto.

A giustificazione dei prezzi potranno essere accettati anche i riferimenti a listini di rivenditori. Prezzi inferiori a quelli riportati nei listini dei rivenditori potranno essere giustificati con una dichiarazione del rivenditore che riporti lo sconto offerto all'impresa partecipante alla gara.

L'impresa offerente può decidere di allegare la documentazione di supporto che ritiene necessaria.

Per quanto riguarda la giustificazione dei costi del personale che verranno evidenziati nell'analisi dei prezzi, dovrà essere indicato il contratto nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari oppure per il personale impiegato con contratti diversi dovrà essere indicata la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Tutta la documentazione prodotta nel corso della procedura di verifica dell'anomalia dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra persona dotata di poteri di firma. In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, di cui alle lett. e) ed f), comma 2 dell'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora sia stato già conferito il mandato, le Spiegazioni dovranno essere espresse e sottoscritte solo dall'impresa mandataria *"in nome e per conto proprio e delle mandanti"*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, dovranno essere espresse e sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio, comprese le eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 36/2023, si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 5*) della presente Lettera di Invito.

Poiché le modalità con cui verranno richieste le spiegazioni delle offerte risultate anormalmente basse sono indicate nella presente Lettera di Invito si provvederà **all'esclusione** dalla gara dei concorrenti la

cui documentazione non perverrà al RUP entro il termine di 15 (*quindici*) gg. sopra indicato. Il suddetto termine decorre dalla data di invio della richiesta da parte del RUP.

Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, il RUP provvederà ad esaminarle.

Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, il RUP potrà richiedere, per iscritto e/o anche mediante audizione orale, ulteriori precisazioni e/o integrazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi dell'offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio per rispondere.

Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4 lett. d) e 110, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 21.

Si precisa che, a norma dell'art. 110 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, l'offerta anormalmente bassa verrà esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi offerti in quanto:

- non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119 del citato decreto;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, del citato decreto rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13 del citato decreto.

All'esito delle operazioni di cui sopra il Presidente del Seggio di gara, preso atto della verifica di congruità delle offerte anomale, ne comunicherà le risultanze ai concorrenti e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e demandando al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

22 - VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA - AGGIUDICAZIONE - SVINCOLO DELL'OFFERTA – STIPULA DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente del Seggio di gara, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, procederà, innanzitutto, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, c. 5, lett. d) del suddetto Decreto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara, sia pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell'art. 41 c. 13 del D.Lgs. n. 36/2023 nel progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, e non vi siano elementi tali, nell'offerta presentata dal concorrente, da giustificare comunque la verifica del costo della manodopera.

Indicazioni in merito alla dimostrazione del costo della manodopera

Nell'ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di partecipazione alla gara,

sia inferiore al costo della manodopera stimato dal progettista, il concorrente medesimo è invitato a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell'offerta economica.

A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà evidenziarsi se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezziari, una quota corrispondente alle spese generali e una quota corrispondente all'utile, indicando, in tale ipotesi, l'incidenza percentuale delle stesse.

Inoltre, per giustificare, specificatamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell'appalto ed i relativi tempi di utilizzo, nonché, per l'eventuale personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.)

NB) Si precisa che nelle ipotesi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, la verifica del costo della manodopera verrà condotta nell'ambito della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta.

La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che l'Amministrazione Provinciale di Mantova si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 c. 10 del D.Lgs. n. 36/2023. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti ai fini della prova dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e del rispetto dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

Ai sensi dell'art. 17 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, il Seggio di gara preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 17 c. 8 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, al fine di garantire la normale prosecuzione delle attività didattiche.

Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo di centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante, con atto motivato, può chiedere agli offerenti il differimento del termine ai sensi dell'art. 17, c. 4 del D.Lgs. n.36/2023.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata alle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

La stipula del contratto deve aver luogo entro **30 giorni** dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, e in ogni caso solo a far data dal momento in cui la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile.

Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

Ai sensi dell'art. 18 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18 c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n.36/2023.

Ai sensi dell'art.18 comma 1 del D.Lgs 36/2023, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, e cioè con lo scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13 agosto 2010, n. 136.

Sono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati: il Capitolato Speciale d'Appalto e il Computo Metrico Estimativo.

Sono altresì parte integrante del contratto e verranno richiamati nello stesso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) l'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara;
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- c) i piani di sicurezza;
- d) il cronoprogramma;
- e) la garanzia definitiva;
- f) la polizza assicurativa.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali (ove dovute), gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro (ove previste) - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 18 c. 10 del D.Lgs. n. 36/2023, al momento della stipula del contratto, l'appaltatore assolve *una tantum* all'imposta di bollo in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice, secondo le

modalità di calcolo e versamento di cui alla tabella A contenuta nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Resta a carico dell'Amministrazione appaltante la spesa relativa all'I.V.A.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023.

Nei casi di cui all'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

A norma dell'art. 17 c. 3 e di quanto previsto dall'Allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023 la presente procedura negoziata da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si concluderà nel termine di dieci mesi decorrenti dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta. Ove la stazione appaltante debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, potrà prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, potrà prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", come modificato dall'art. 209 del D.Lgs. 36/2023 gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Salerno.

Per l'impugnazione degli atti di cui al presente paragrafo, il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di 30 (trenta) giorni.

Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 36/2023

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di Salerno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale: Accordo bonario

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 210 del D.Lgs. 36/2023, per i lavori pubblici previsti nel presente appalto, si applica il procedimento dell'accordo bonario disciplinato dal citato articolo.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

25. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Si comunica quanto segue:

- il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente gara d'appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la
- i dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella ***“Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679” – Allegato 8)***

Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Cinzia Lucia Guida rappresentante legale del Liceo Statale del “F. De Sanctis”, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Salerno, Via Ten. U. Stanzione n. 3, 84133 Salerno.

Coordinatore del trattamento dei dati e referente del trattamento Falivene Sandro

Ulteriore allegati da restituire compilati e firmati digitalmente dal rappresentante legale dell'operatore economico:

- *Tracciabilità dei flussi;*
- *Autodichiarazione requisiti di partecipazione;*
- *Dichiarazione costi per la sicurezza e Manodopera;*
- *Dichiarazione di consapevolezza;*
- *Dichiarazione di impegno GARANZIA DEFINITIVA;*
- *Dichiarazione Imposta Bollo;*
- *Dichiarazione Pari Opportunità parità di genere;*
- *Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse;*
- *Patto di Integrità.*

Il RUP

(Dott.ssa Cinzia Lucia Guida)